



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia Pubblica

Prot. n. 5094

Cagliari, 06.02.2017

Ai Comuni

e p.c. All'ANCI

Al Direttore Generale dell'Assessorato dei LLPP

Trasmissione via PEC

Oggetto: L 13/1989 e LR 31/1991. Procedimento per l'assegnazione dei contributi regionali per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. – Istruzioni per la corretta applicazione della normativa vigente.

In ragione delle numerose criticità emerse nel corso dell'istruttoria relativa al procedimento svolto nell'annualità 2016, si valuta necessario fornire i seguenti chiarimenti al fine di garantire la corretta applicazione della normativa vigente in materia (L 13/1989, circolare 1669/1989 del Ministero LLPP e circolare dell'Assessorato LLPP).

Ammissibilità delle domande di contributo.

I comuni sono tenuti ad effettuare un immediato accertamento inerente la sussistenza dei vari requisiti di ammissibilità delle domande ricevute e ne sono responsabili. Pertanto, in assenza dei requisiti richiesti le domande non potranno essere ammesse a partecipare al procedimento di assegnazione dei contributi. In fase istruttoria è comunque possibile l'integrazione dei dati o documenti mancanti.

A riguardo si precisa quanto segue.

- La domanda deve provenire dalla *persona* (o dal suo curatore o tutore) *portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla mobilità* e deve essere corredata dal **certificato medico, anche in carta libera, attestante tale stato di disabilità** (artt. 8 e 9 c. 3 della L. 13/1989).
- Il soggetto avente diritto al contributo è colui che effettivamente affronta la spesa per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda ammessa, il quale, se diverso dalla persona disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo.
- La domanda di contributo deve avere ad oggetto interventi su edifici privati, già esistenti alla data di entrata in vigore della L. 13/1989 (10.02.1989). Pertanto il comune non può ammettere domande che riguardino edifici costruiti successivamente a tale data.
- In virtù della legge 62/1989, che ha integrato sul punto la legge 13/1989, *il contributo può essere chiesto anche per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili* (punto 4.19. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).
- Le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda. Successivamente a tale momento, invece, l'interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori "senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo" (punto 4.5. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia Pubblica

- **Il richiedente deve avere dimora effettiva stabile e abituale nell'abitazione su cui intende effettuare l'intervento oggetto della domanda di contributo.**
- *Nel caso in cui non sia possibile materialmente o giuridicamente realizzare le opere di modifica dell'immobile, il contributo può essere richiesto anche per l'acquisto di beni mobili idonei al raggiungimento della finalità perseguita dalla legge di abbattimento o superamento dell'ostacolo alla deambulazione/mobilità (punto 4.9. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).*
- Alla domanda deve essere allegata una **autocertificazione** che:
 1. indichi dove è ubicata l'abitazione oggetto di intervento;
 2. descriva sinteticamente gli ostacoli alla deambulazione/mobilità e le opere funzionali ad eliminarli o superarli, precisando la relativa previsione di spesa: il comune dovrà verificare la congruità sia dell'opera (per realizzare la quale si chiede il contributo) rispetto agli ostacoli presenti nell'abitazione, sia della spesa effettivamente sostenuta rispetto alla realizzazione dell'opera valutata "congrua";
 3. attesti che l'intervento non è stato eseguito né è in corso di esecuzione;
 4. dichiari l'eventuale concessione a qualsiasi titolo di altri contributi per la medesima opera, nel qual caso l'erogazione complessiva non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per realizzare l'opera: *il contributo ex legge 13/1989 dovrà essere riconosciuto ed erogato solo per la parte di spesa effettivamente sostenuta (nel rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dall'art. 9 c. 2 della L. 13/1989) non coperta da altro contributo eventualmente ricevuto.*

Acquisizione del diritto alla erogazione del contributo.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva si chiude il procedimento amministrativo volto a individuare le domande cui potrà essere concesso il contributo. Difatti, la ripartizione del finanziamento disponibile per l'annualità di competenza viene effettuata seguendo l'ordine di collocazione delle domande nella graduatoria definitiva. Tale ordine è determinato in applicazione dei due criteri indicati dall'art. 10 c. 4 della L. 13/1989: precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante l'invalidità totale con difficoltà deambulatoria e, in subordine, a parità di condizione, ordine cronologico di presentazione della domanda. **Il diritto alla erogazione del contributo viene acquisito dal richiedente in virtù della conseguente comunicazione di assegnazione del contributo da parte del comune** (punto 4.15 circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Le domande ammesse, ma non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi, pur restando valide al fine di poter concorrere nelle successive procedure di finanziamento, "*perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo*" (punto 4.17 circolare 1669/1989 del Ministero LLPP). Tale conseguenza si realizza nei casi di cambio di dimora o di decesso del richiedente (oltreché di espressa rinuncia da parte dello stesso) che intervengano successivamente alla presentazione della domanda (indipendentemente dalla esecuzione dell'intervento) e prima della comunicazione di assegnazione del contributo da parte del comune. In entrambi i casi l'evento (cambio di dimora o decesso del richiedente) comporta il venir meno di un requisito essenziale della domanda, espressione della *ratio legis* fondante il riconoscimento del diritto al contributo, il quale non verrà maturato. Pertanto, l'eventuale decesso del richiedente prima della comunicazione di assegnazione del contributo determina l'**inesistenza** di un diritto trasmissibile agli eredi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia Pubblica

Erogazione del contributo all'avente diritto.

L'erogazione del contributo presuppone la maturazione del relativo diritto a seguito della comunicazione di assegnazione effettuata dal comune (vedi paragrafo precedente) ed è sospensivamente condizionata a due elementi: l'esecuzione dell'opera oggetto della domanda ammessa e la produzione delle fatture debitamente quietanzate (punto 4.18 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP). A riguardo, preme ribadire che:

- l'importo del contributo erogabile è pari a quello concesso (calcolato ai sensi dell'art. 9 c. 2 della L. 13/1989) se la fattura conferma la previsione di spesa dichiarata nella domanda, ovvero a quello ricalcolato sull'inferiore importo fatturato;
- il comune dovrà verificare che le voci della spesa sostenuta risultanti dalle fatture quietanzate attengano alla realizzazione dell'opera valutata "congrua" in fase di ammissione della domanda e per eseguire la quale è stato concesso il contributo, nonché la loro corrispondenza con i lavori effettivamente compiuti;
- il contributo dovrà essere erogato dal comune "entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture debitamente quietanzate" (art. 10 c. 5 della L. 13/1989).

Rinuncia al contributo.

Nel caso in cui il richiedente che ha acquisito il diritto alla erogazione del contributo vi rinunci, tale diritto si estingue. La rinuncia può essere espressa o risultare implicitamente dal comportamento concludente dell'interessato. A tale riguardo si precisa quanto segue:

- dalla normativa si evince lo scopo di garantire agli interessati che abbiano maturato il diritto al contributo l'erogazione dello stesso nell'anno di competenza in cui si è svolto il relativo procedimento di finanziamento e si è acquisito il diritto stesso;
- l'erogazione del contributo è **condizionata** alla realizzazione dell'intervento per cui è stato concesso e comprovata dalla produzione delle relative fatture debitamente quietanzate;
- nel caso di insufficienza dei fondi disponibili per l'annualità di competenza, la concessione del contributo si realizza solo per parte delle domande ammesse e comporta la non soddisfazione di quelle non coperte dal finanziamento, le quali potranno concorrere alle future procedure di assegnazione;
- la mancata erogazione del contributo, in conseguenza della non realizzazione nell'anno di competenza dell'intervento finanziato, realizza una implicita rinuncia al relativo diritto, anche in considerazione della necessità di evitare che le risorse pubbliche vengano "congelate" per l'inerzia dell'interessato, creando di fatto una inammissibile e illecita distrazione delle stesse dal fine pubblico che le giustifica.

In conclusione, si ritiene ragionevole e opportuno, per garantire la soddisfazione delle domande rimaste inevase e la realizzazione del fine perseguito dalla normativa in argomento, che nella comunicazione di concessione il comune informi l'interessato che il diritto al contributo si estingue qualora i lavori non vengano conclusi entro un anno dalla comunicazione medesima.

Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
(Firma digitale)